

	<p>Istituto D'Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci" Via Alfieri,6 – 94015 Piazza Armerina (En) Cod. mecc. ENIS017006 – C.F. 91049790867 – Tel. 0935 682124 Sede Professionale: Via G. Carducci, 13 – Tel. 0935 680033 e-mail: enis017006@istruzione.it - Pec: enis017006@pec.istruzione.it www.iis davinci armerina.edu.it</p>
<p>TECNICI -A.F.M. con sistemi informatici aziendali. -A.F.M. con curvatura sportiva. -Costruzioni, Ambiente e Territorio -Chimica, Materiali e Biotecnologie Sanitarie -Chimica, Materiali e Biotecnologie Sanitarie (4 anni)</p>	<p>LICEI -Scienze Umane -Economico Sociale -Linguistico</p> <p>PROFESSIONALI - Arti ausiliari delle professioni sanitarie: Odontotecnico -Manutenzione e assistenza tecnica -Enogastronomia e ospitalità alberghiera (4 anni)</p>

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

DELL' I.I.S. "LEONARDO DA VINCI"

Ultima revisione del Consiglio d'Istituto del 17/12/2025

PREMESSA

Finalità

Il Regolamento dell'IIS "Leonardo Da Vinci" si raccorda in modo organico e coerente con le linee della politica scolastica espresse nel Piano triennale dell'Offerta Formativa.

Il Regolamento è finalizzato:

- alla costruzione di un sistema di accordi, regole e valori funzionali alla convivenza civile e democratica all'interno della comunità scolastica;
- alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili.

Diffusione e condivisione

Il Regolamento è pubblicato sul sito dell'Istituto. Nel primo periodo dell'anno scolastico il Regolamento è presentato agli studenti dai docenti del Consiglio di Classe, ed alle loro famiglie (a queste ultime in occasione del primo Consiglio di Classe), unitamente al Piano triennale dell'Offerta Formativa ed al Patto Educativo di Corresponsabilità.

Se ne raccomanda l'attenta lettura da parte di tutto il personale, delle studentesse e degli studenti.

Se ne raccomanda l'attenta lettura anche ai genitori in fase preliminare all'iscrizione, ai fini della condivisione dei valori e dei principi che ispirano l'attività e l'offerta formativa dell'istituto.

Il valore della corresponsabilità

Relazione scuola famiglia

Contestualmente all'iscrizione all'IIS "Leonardo Da Vinci" è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto Educativo di Corresponsabilità, ex art. 3 DPR 235/2007, che definisce in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie-poiché la condivisione dei principi educativi e dei valori dell'Istituto è fondamentale per la buona riuscita dei percorsi formativi delle studentesse e degli studenti e per la piena realizzazione dell'offerta formativa proposta.

Nel Patto Educativo di Corresponsabilità, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.

L' istituzione scolastica integra il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intende programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.

Corresponsabilità professionale del personale scolastico

È concepita come la necessaria adesione ai principi, ai valori e alle scelte che animano il progetto formativo dell'Istituto, fondamentale per la costruzione di un'esperienza scolastica positiva e produttiva, in cui ritrovare coerenza, fiducia, affidabilità e significato. La corresponsabilità professionale rappresenta, in ogni caso, un impegno e un'assunzione di responsabilità per ogni figura professionale che opera nell'Istituto. Per quanto riguarda i docenti, la personale dimensione culturale, che si esprime attraverso una libertà d'insegnamento consapevole, si integra necessariamente con la partecipazione alle scelte culturali delineate dal sistema scolastico nazionale e con quelle definite dal Piano triennale dell'Offerta Formativa Triennale dell'Istituto.

Lo sviluppo di competenze di cooperazione e condivisione collegiale, così come la valorizzazione del contributo della figura professionale del docente, trovano ampia possibilità di realizzazione sia nell'organizzazione dell'istituto, sia nelle opportunità offerte da iniziative di progettualità e di formazione in rete con altri istituti scolastici, organismi e agenzie formative presenti nel territorio locale e non solo.

Si fa, inoltre, riferimento alla normativa contrattuale e al Codice di Comportamento del Personale della Pubblica Amministrazione. Tutta la documentazione di riferimento è pubblicata sul sito dell'Istituto.

TITOLO I

ORGANI COLLEGIALI

Art. 1

Convocazione

1. L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.
2. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.
3. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo o pubblicata sul sito della scuola.

Art. 2

Validità sedute

1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.
3. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

Art.3

Discussione ordine del giorno

1. Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge.
2. E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'Od.G nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
3. Gli argomenti indicati nell'odg sono tassativi. Se l'Organo Collegiale è presente in tutte le sue componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del Consiglio d'Istituto che devono essere adottate su proposta della Giunta Esecutiva.
4. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l'Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso odg.

Art.4

Diritto di intervento

1. Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.
2. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.

Art.5

Dichiarazione di voto

1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.
2. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola.

Art.6

Votazioni

1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.
2. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone o se richiesto dalla maggioranza assoluta dei presenti.
3. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete.
4. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
5. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.
6. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.

Art.7

Processo verbale

1. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, l'odg).
2. Per ogni punto all'OdG si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).
3. Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. Un membro dell'Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.
4. I membri dell' Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.
5. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico.
6. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:
 - essere redatti direttamente sul registro;
 - se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati in ogni pagina;
 - se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.
7. Il processo verbale viene letto ed approvato prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva.

Art. 8

Surroga di membri cessati

1. Per la sostituzione dei membri eletti venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74.
2. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.
3. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

Art.9

Programmazione

1. Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art. 10

Decadenza

1. I membri dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta all'Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.

Art. 11

Dimissioni

2. I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale che né prende atto.
3. In prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.
4. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l'Organo Collegiale medesimo.

Art. 12

Norme di funzionamento del Consiglio d' Istituto

1. La prima convocazione del C.I. immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
2. Nella prima seduta, il C.I. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del C.I. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.I. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso

di parità si ripete la votazione finchè non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).

3. Il C.I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.
4. Il C.I. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art. 1.
5. Il Presidente del C.I. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.
6. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.I. su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva.
7. A conclusione di ogni seduta del C.I., singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.
8. Il C.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni.
9. Il C.I., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
10. Delle commissioni nominate dal C.I. possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.
11. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.I.; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.
12. Le sedute del C.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche.
13. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.
14. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.
15. La pubblicità degli atti del C.I. avviene mediante affissione in apposito albo dell'istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni

16. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni.
17. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A., genitori e studenti; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
18. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza.
19. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.I. con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del C.I.

Art. 13

Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio dell'Istituto

1. Il C.I. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, un genitore e uno studente, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.
2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.
3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.I., predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio.

Art. 14

Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti

1. Il CD si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
2. Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine

di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.

3. Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.

Art. 15

Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS:
 - in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 14, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio;
 - alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438,439 e 440 del D.L.vo n. 297/94;
 - ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 16

Norme di funzionamento dei Consigli di Classe

1. Il Consiglio di Classe è presieduto dal DS o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti o con la sola presenza dei docenti. Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.

TITOLO II PERSONALE SCOLASTICO

Art. 17

Orario di servizio

DOCENTI

La puntualità, soprattutto all'inizio delle lezioni, è un elemento di qualità del servizio scolastico che deve essere raggiunto con una piena collaborazione di tutte le componenti scolastiche. Pertanto i docenti della prima ora, come indicato nel contratto, dovranno trovarsi nelle rispettive classi cinque minuti prima delle lezioni. Al cambio dell'ora tutti i docenti in servizio dovranno essere solleciti negli spostamenti da un'aula all'altra.

Vigilanza sulle studentesse e sugli studenti

1. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, le studentesse e degli studenti da soli. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe.
2. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di una studentessa o di uno studente per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.
3. Durante l'intervallo vigileranno i docenti della terza ora di lezione e tutti i collaboratori scolastici.

Gestione delle presenze, giustificazioni, ritardi e uscite delle studentesse e degli studenti

4. Il docente, appena entrato in classe, annota i nominativi degli assenti nel registro elettronico di classe e all'interno dell'area preposta.
5. Tutte le registrazioni devono essere annotate nel giorno corrente.
6. Il docente provvede a tutte le annotazioni relative ai registri e in particolare:
 - Lezioni svolte (registro personale e registro di classe con le rispettive modalità);
 - Assenze e variazioni presenze (registro di classe e registro personale);
 - Valutazioni (registro personale);
 - Colloqui con le famiglie (registro personale);
 - Annotazioni sul comportamento delle studentesse e degli studenti (registro di classe e/o eventuale relazione alla presidenza).

Convocazione dei genitori delle studentesse e degli studenti.

7. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie e si auspicano contatti scuola/famiglia sempre più stretti e collaborativi. La richiesta di colloquio avviene in genere tramite segreteria didattica a seguito della segnalazione del docente, che comunicherà l'orario

Comunicazioni di servizio

8. Le comunicazioni relative agli impegni di servizio avvengono tramite circolari poste nel sito della scuola e nella bacheca di ARGO. Ogni docente è tenuto a prendere visione delle circolari emanate, garantendo la lettura e il rispetto di quanto in esse disposto.
9. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo del sito web della scuola o inseriti nell'apposito registro si intendono regolarmente notificati.

Controllo e mantenimento degli arredi, attrezzature e spazi

10. E' necessario verificare da parte dei docenti che negli ambienti assegnati per le lezioni siano mantenute condizioni di pulizia e decoro degli spazi e degli arredi. In caso tali condizioni - ripetutamente - non siano rispettate sarà opportuno notificarlo alla Presidenza.
11. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.
12. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza.
13. I danni riscontrati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo.

Uso del telefono

14. Non è consentito l'uso dei telefoni della scuola per motivi personali, salvo per situazioni particolari.
15. I docenti durante l'orario di lavoro, in special modo durante le ore di lezione, non utilizzano il telefono cellulare, salvo che per effettuare le annotazioni nel registro elettronico o per comunicazioni urgenti con il Dirigente scolastico o con i suoi collaboratori.

Sicurezza

16. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare le studentesse e degli studenti sulle tematiche della sicurezza.
I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza.

Art. 18

Doveri del Personale Amministrativo

1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio per il conseguimento delle finalità educative.
2. Il personale amministrativo risponde al telefono con la denominazione dell'Istituzione scolastica e il proprio nome.
3. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso

alla documentazione amministrativa prevista dalla Legge.

4. Collabora con i Docenti.
5. Il Personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la firma nel registro del personale.

Art.19

Collaboratori Scolastici

1. I Collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza personale.
2. I collaboratori scolastici:
 - devono essere presenti all'ingresso e all'uscita delle studentesse e degli studenti;
 - sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza;
 - collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
 - comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori l'eventuale assenza dell'insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
 - favoriscono l'integrazione delle studentesse e degli studenti con disabilità;
 - vigilano sulle studentesse e sugli studenti, in particolare durante gli intervalli e ai cambi d'ora;
 - sollecitano le studentesse e degli studenti a non sostare nei corridoi durante le ore di lezione;
 - sorvegliano le classi in caso di momentanea assenza dell'insegnante;
 - evitano di parlare ad alta voce;
 - tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;
 - provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate;
 - non si allontanano dal posto di lavoro, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal Dirigente Scolastico;
 - invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori da parte dei docenti. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Segreteria. Segnalano l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione.

- Accolgono il genitore della studentessa e dello studente minorenne, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il permesso di uscita firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà portato dal Collaboratore nella classe dell'alunno.
3. Al termine del servizio tutti i Collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, quanto segue:
 - che tutte le luci siano spente;
 - che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
 - che siano chiuse le porte, le finestre e le serrande delle aule e della scuola;
 - che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola.
 4. Gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici, devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e gli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi pubblicati sul sito web della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati a tutto il personale.
 5. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di evacuazione dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

TITOLO III

Studentesse e studenti

Art. 20

Norme di comportamento delle studentesse e degli studenti

COMPORTAMENTO GENERALE

1. Un corretto principio di autocontrollo, base di ogni convivenza democratica, richiede:
 - un contegno improntato al rispetto verso le persone e il loro lavoro, docenti e personale scolastico;
 - il comune impegno alla conservazione e al buon uso dei locali scolastici, delle suppellettili, degli oggetti e degli strumenti dell'attività didattica;
 - l'accettazione responsabile delle norme che regolano la vita collettiva dell'Istituto, adoperandosi per sé e per gli altri ad evitare discriminazioni, intolleranze, violenze, prevaricazioni e ostilità verso chiunque per sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche.

FREQUENZA DELLE LEZIONI

2. Le studentesse e gli studenti devono trovarsi in aula prima dell'orario di inizio delle lezioni. Per

I. I. S. "Leonardo da Vinci" Piazza Armerina
garantire l'ordinato svolgersi delle lezioni è necessario che le uscite dalla classe da parte delle studentesse e degli studenti siano limitate il più possibile al solo momento dell'intervallo e, in caso di effettiva necessità, soltanto a turno e con il permesso del docente.

3. Nel cambio dell'ora le studentesse e gli studenti devono restare in aula anche nel caso che la classe rimanga temporaneamente scoperta, salvo per raggiungere i laboratori.
4. Durante l'intervallo le studentesse e gli studenti non possono abbandonare l'edificio scolastico e devono mantenere un comportamento sempre civile e rispettoso.

INGRESSO A SCUOLA

5. Alle ore 8,00 iniziano le lezioni. L'ingresso in classe è tollerato fino alle ore 8.05. Entro questo termine i docenti della prima ora potranno ammettere le studentesse e gli studenti in classe.
6. La studentessa o lo studente in ritardo non può lasciare l'Istituto e deve presentarsi, all'inizio della seconda ora, al docente, a tale scopo delegato dal Dirigente scolastico, per essere ammesso in classe. Il giorno successivo dovrà giustificare il ritardo. In questo caso il ritardo diventa entrata posticipata con assenza della prima ora.
7. **Se il ritardo è dovuto a ritardo dei mezzi di trasporto pubblico**, le studentesse e gli studenti deve presentarsi al Dirigente scolastico o suo Collaboratore, che, fatte le opportune verifiche, compilerà il biglietto di riammissione che le studentesse e gli studenti presenteranno al docente in classe.
8. **Se il ritardo è dovuto a visite o esami medici** la studentessa o lo studente si deve presentare al Dirigente scolastico o suo Collaboratore con un'adeguata certificazione e riceverà il biglietto di riammissione che consegnerà al docente presente in classe per la conseguente trascrizione sul registro di classe.
9. La registrazione dei ritardi sul registro di classe spetta al docente presente nell'ora d'ingresso in aula delle studentesse e degli studenti. Nel quadrimestre sono consentiti non più di quattro ritardi con ingresso la seconda ora. Non saranno conteggiati i ritardi dovuti ai mezzi di trasporto, a visite o esami medici o ad altri casi eccezionali e documentati. A tale scopo il Dirigente scolastico, il suo Collaboratore o il docente dell'ora, nel trascrivere l'ingresso in ritardo delle studentesse e degli studenti, ne specificherà le ragioni.
10. Il docente coordinatore di classe terrà il controllo del quadro complessivo dei ritardi e comunicherà alla segreteria i nominativi delle studentesse e degli studenti che avranno superato il limite massimo consentito. La segreteria provvederà a comunicare alle famiglie che gli eventuali ulteriori ritardi dovranno essere giustificati personalmente dai genitori.
11. In casi eccezionali e documentati, i genitori possono fare una richiesta preventiva d'ingresso dopo le ore 9.00 al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori.

USCITE ANTICIPATE

12. Le uscite anticipate sono ammesse solo in casi eccezionali e non potranno essere superiori a quattro nel quadrimestre.
13. Le studentesse e gli studenti minorenni possono uscire solo se prelevati dai genitori o da chi ne fa le veci.
14. I genitori possono depositare in segreteria, all'inizio dell'anno scolastico, una delega verso persona di loro fiducia in grado di sostituirli in caso di necessità di uscita anticipata del figlio minore.
15. L'uscita anticipata deve essere sempre autorizzata dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori.
16. Il docente coordinatore terrà il controllo del quadro complessivo delle uscite anticipate.
17. Superate le quattro uscite anticipate, il docente coordinatore segnalerà alla segreteria i nominativi delle studentesse e degli studenti che avranno superato il limite massimo consentito. La segreteria provvederà a comunicare alle famiglie che le eventuali ulteriori uscite anticipate dovranno essere giustificate personalmente dai genitori.
18. Nel caso in cui una studentessa o uno studente accusasse un malessere nel periodo della sua permanenza a scuola, si provvederà a chiamare il pronto intervento dell'Ospedale, prendendo, contestualmente, contatto con la famiglia.
19. Non sono concesse uscite anticipate autorizzate dai genitori per telefono.
20. Il numero elevato di assenze nelle prime o ultime ore di lezione sarà elemento di valutazione del Consiglio di Classe per quanto riguarda la partecipazione dell'alunno alla vita scolastica.

ASSENZE

21. Le assenze devono essere giustificate tempestivamente.
22. le studentesse e gli studenti sprovvisti di giustificazione potranno essere ammessi provvisoriamente dal Docente della prima ora; dovranno comunque presentare giustificazione il giorno successivo.
23. Dopo tre giorni di mancata giustificazione, le studentesse e gli studenti potranno essere giustificati solo dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore, i quali provvederanno ad informare i genitori.
24. Le assenze per motivi di salute superiori a cinque giorni (comprese domeniche e giorni festivi) devono essere giustificate con il certificato medico di riammissione alla comunità scolastica. Se l'assenza è per motivi di famiglia, i genitori possono fornire una comunicazione preventiva scritta alla scuola e in tal caso non è necessario per l'alunno presentare il certificato medico di riammissione in classe.

25. Entrate posticipate o uscite anticipate, dovute ad assemblee sindacali e/o all'impossibilità di sostituire i docenti assenti, saranno disposte dal Dirigente scolastico dandone comunicazione alle famiglie, tramite comunicazione sul registro elettronico, nei giorni precedenti la variazione d'orario.
26. In casi eccezionali, il Dirigente Scolastico può disporre il giorno stesso l'uscita anticipata.
27. In caso di sciopero del personale docente, verrà comunicata alle famiglie l'indizione dello sciopero e la possibile eventualità di entrata posticipata o uscita anticipata, qualora non fosse possibile garantire la sorveglianza all'interno della scuola.
28. Le assenze collettive - a qualunque motivo dovute - devono essere giustificate eventualmente con una presa d'atto dell'assenza da parte dei genitori.
29. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuna studentessa o di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. Tale limite può essere derogato per assenze continuative giustificate da gravi motivi di salute documentati da idonea certificazione medica consegnata subito dopo la ripresa della frequenza scolastica al coordinatore di classe che provvederà a consegnarla in segreteria affinchè sia inserita nel fascicolo personale della studentessa e dello studente.
30. Il coordinatore di classe avrà cura di segnalare alla famiglia un elevato numero di assenze. Le assenze ingiustificate hanno rilievo di infrazione disciplinare.

DIVIETO DI FUMO

31. Per la tutela della salute e in ottemperanza alla legge n.564 dell'11.11.1975 in tutti gli spazi della scuola è vietato fumare.

DIVIETO DI UTILIZZO DEGLI SMARTPHONE

32. In conformità alla Nota Ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025, che prevede anche per il secondo ciclo di istruzione il divieto dell'uso degli smartphone durante l'orario scolastico, si integra il Regolamento di Istituto con le disposizioni che seguono. Tale intervento appare ormai improcrastinabile alla luce degli effetti negativi, ampiamente dimostrati dalla ricerca scientifica, che un uso eccessivo o non corretto dello smartphone può produrre sulla salute e il benessere degli adolescenti e sulle loro prestazioni scolastiche

Divieto di utilizzo dei dispositivi elettronici personali

33. È vietato l'uso di telefoni cellulari, smartphone, da parte delle studentesse e degli studenti durante l'intero orario scolastico, comprese le attività didattiche, ricreative e gli spostamenti all'interno dell'istituto.
34. Il divieto si estende anche all'uso dei dispositivi per fini didattici, salvo specifiche eccezioni previste dal presente regolamento.
35. I dispositivi devono essere spenti e riposti negli zaini o in appositi contenitori predisposti dalla scuola all'inizio delle lezioni e possono essere riaccessi solo al termine dell'orario scolastico.

Eccezioni al divieto

36. L'uso dei dispositivi elettronici è consentito esclusivamente nei seguenti casi:
 - a. Per studenti con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), qualora previsto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) o nel Piano Didattico Personalizzato (PDP).
 - b. Per motivate necessità personali, previa autorizzazione scritta della Dirigenza Scolastica.
 - c. Nell'ambito di specifici progetti didattici, particolarmente nei percorsi di istruzione tecnica e professionale a indirizzo informatico e telecomunicazioni, dove l'uso dei dispositivi mobili è funzionale all'attività curricolare.
37. In tutti gli altri casi, l'uso di strumenti digitali per fini didattici deve avvenire mediante dispositivi forniti dalla scuola (es. PC, tablet, LIM) e secondo le modalità stabilite dai docenti.

Sanzioni disciplinari

38. Le violazioni al presente regolamento comportano le seguenti sanzioni:

- Prima infrazione:

- Richiamo verbale da parte del docente.
- Nota disciplinare sul registro di classe.
- Convocazione della famiglia.

- Seconda e successive infrazioni:

- Nota disciplinare sul registro di classe e formale invito a chi esercita la responsabilità genitoriale a togliere la disponibilità del dispositivo per un congruo numero di giorni dandone tempestiva comunicazione al coordinatore di classe.
- Sospensione dalle lezioni da uno a tre giorni, con obbligo di frequenza e svolgimento di attività educative alternative.

Art. 21

Assemblee studentesche di istituto

1. Le studentesse e gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dagli articoli 12-13 e 14 del T.U. del 16/04/1994 n° 297.
2. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per

I. I. S. "Leonardo da Vinci" Piazza Armerina
l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile delle studentesse e degli studenti.

3. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto.
4. In relazione al numero delle studentesse e degli studenti e alla disponibilità dei locali l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
5. I rappresentanti delle studentesse e degli studenti nei consigli di classe possono esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di Istituto.
6. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.
7. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto al mese nei limiti delle ore di lezione di una giornata ed una di classe nel limiti di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dalle studentesse e degli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.
8. A richiesta delle studentesse e degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
9. Le assemblee studentesche non possono aver luogo nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere oltre al Dirigente Scolastico od a un suo delegato, i docenti che lo desiderano.
10. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di istituto.
11. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti di istituto, o dalla maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% delle studentesse e degli studenti. L'assemblea di classe è richiesta dai rappresentanti di classe.
12. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea di classe o d'istituto devono essere presentati al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima. Relativamente all'assemblea di classe i rappresentanti devono acquisire un nulla osta da parte dei docenti interessati.
13. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
14. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

15. Non è consentita alcuna attività didattica durante lo svolgimento dell'assemblea studentesca di Istituto.

Art.22

Comportamenti scorretti delle studentesse e degli studenti

1. L'Istituzione scolastica recepisce i principi generali statuiti nello "Statuto delle studentesse e degli studenti" (DPR 249/98, come modificato dal DPR 134/2025) ed applica la "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (legge 179/91).
2. La valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
3. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.
4. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva o non ammissione agli esami di Stato conclusivo del percorso di studi, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, per aver commesso reati, accertati dall'autorità giudiziaria con sentenza passata in giudicato, che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolinità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e delle studentesse o degli studenti.
5. L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato.
6. Fermo restando quanto previsto all'articolo 23, commi 7 e 8, per le studentesse e gli studenti

che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva.

7. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale.
8. L'istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e delle studentesse e degli studenti, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

9. Si configurano come mancanze lievi:

- a) Assentarsi saltuariamente e non assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- b) presentarsi in ritardo alle lezioni in maniera ingiustificata e non sistematica;

10. Si configurano come mancanze gravi:

- c) presentarsi in ritardo alle lezioni in maniera ingiustificata e sistematica;
- d) l'uso dei cellulari e altri dispositivi elettronici durante le lezioni e nei locali scolastici in violazione del presente regolamento e delle direttive ministeriali;
- e) disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni, impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
- f) disturbare lo svolgimento delle lezioni nei cambi d'ora e negli spostamenti interni;
- g) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza;

11. Si configurano come mancanze gravissime:

- h) rovinare attrezzature di laboratorio o materiale vario di proprietà della scuola, sia per

negligenza sia per reiterata disattenzione;

- i) mancare di lealtà o di rispetto con atteggiamenti e/o parole al personale dell'Istituto, oppure ai compagni;
- j) imbrattare le pareti dei locali scolastici, o rovinare suppellettili, arredi scolastici, etc.;
- k) fumare nei locali dell'Istituto;
- l) persistere in comportamenti o azioni scorrette;
- m) sottrarre beni e/o materiali a danno dei compagni, del personale, dell'Istituto;
- n) compiere atti di vandalismo su cose;
- o) compiere atti di violenza fisica e/o psicologica su persone;
- p) compiere atti e/o assumere atteggiamenti lesivi della dignità personale e dell'onorabilità o diffondere contenuti offensivi e minacciosi anche tramite l'uso di e-mail, forum, siti web, social network, etc;
- q) compiere azioni o comunque favorire episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza;

12. Si configurano come mancanze gravissime che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni:

- r) atti e/o assumere atteggiamenti lesivi della dignità personale e dell'onorabilità o diffondere contenuti offensivi e minacciosi anche tramite l'uso di e-mail, forum, siti web, social network, etc;
- s) compiere azioni o comunque favorire episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza;
- t) casi di **recidiva**, di **atti di violenza**, o comunque connotati da una **particolare gravità**, ove siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e **tempestivo** dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

13. Si configurano come mancanze gravissime che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni con l'esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

- u) casi di **recidiva**, di **atti di violenza grave**, o comunque connotati da una **particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale**, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e **tempestivo** dello studente nella comunità durante l'anno

- v) spacciare o utilizzare sostanze stupefacenti all'interno degli spazi scolastici o in occasione delle uscite didattiche o viaggi d'istruzione o di qualunque altra attività organizzata dalla scuola
- w) **reati, accertati** dall'autorità giudiziaria con sentenza passata in giudicato, che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone,
- x) **atti violenti o di aggressione, fisica o psicologica**, nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti

Art. 23

Sanzioni disciplinari a carico delle studentesse e degli studenti

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità in conformità a quanto previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana.
5. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
6. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
7. Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni sono adottate dal consiglio di classe.
8. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni che possono includere, altresì, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi, sono adottate dal consiglio di istituto, su proposta del consiglio di classe.

9. Il temporaneo allontanamento della studentessa o dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
10. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.
11. Nel periodo di allontanamento della studentessa o dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica.
12. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.
13. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime.
14. Le convenzioni di cui al comma precedente disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento.
15. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze.
16. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente.
17. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo

Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui ai commi precedenti.

18. L'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, individua le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa.
19. Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, di cui ai commi precedenti le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica.
20. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.
21. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
22. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 13, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 13, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.
23. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte della studentessa o dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità sopra declinati.
24. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
25. L'allontanamento della studentessa o dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati, accertati dall'autorità giudiziaria con sentenza passata in giudicato, che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di

atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 10.

26. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma precedente, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
27. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.
28. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
29. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
30. Le mancanze lievi vengono sanzionate dal Docente che le rileva:
 - A. il docente ammonisce formalmente la studentessa o lo studente;
 - B. il provvedimento viene riportato sul registro elettronico di classe e nella sezione personale dello studente con richiesta di presa visione della comunicazione da parte della /famiglia;
 - C. Le persone che esercitano la responsabilità genitoriale vengono invitate formalmente a togliere alla studentessa o allo studente la disponibilità del materiale il cui uso non è consentito (dispositivi elettronici, strumenti di riproduzione musicale, ecc.)
 - D. dopo la terza ammonizione la studentessa o lo studente che persiste nel comportamento scorretto commette mancanza grave.
31. Il provvedimento è riportato sul registro di classe della studentessa o dello studente nelle comunicazioni scuola/famiglia.
32. Le mancanze gravi vengono punite con la sospensione dalle lezioni da 1 a 2 giorni.
33. Le mancanze gravissime vengono punite con la sospensione dalle lezioni da 3 a 15 giorni.

34. L'organo collegiale deliberante è il Consiglio di classe (inteso nella completezza delle diverse componenti se sono già state effettuate le elezioni dei rappresentanti dei genitori e delle studentesse e degli studenti, e in presenza della maggioranza assoluta dei membri effettivi) convocato urgentemente dal Dirigente Scolastico che lo presiede, il quale oltre a stabilire l'entità della sanzione disciplinare, provvede ad inoltrare l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.
35. I danni arrecati al patrimonio dell'Istituto vanno comunque risarciti dalla studentessa o dallo studente che li ha causati, se maggiorenne, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, se minorenni.

Art. 24

Impugnative avverso le sanzioni disciplinari

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all' Organo di garanzia disciplinato dal presente regolamento.
2. L'organo di garanzia decide nel termine di 10 giorni.

Art.25

Organo di garanzia

1. L'Organo di Garanzia è composto da:
 - Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente
 - due rappresentanti dei docenti
 - due rappresentanti dei genitori
 - due rappresentanti degli studenti.
2. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei genitori i primi due eletti per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti degli studenti i primi due eletti per la componente studenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto.
3. Ai fini dell'individuazione dei primi due eletti per ogni componente di cui al c. 1 si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista).

4. L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.
5. I componenti dell'OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza, secondo i criteri di cui al c. 2. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell'OdG si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadrono con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.

6. Le incompatibilità

In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza (secondo i medesimi criteri di cui al c. 2). Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti.

Le cause di incompatibilità sono individuate nelle seguenti:

- qualora il componente dell'OdG faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
- qualora il componente dell'OdG sia la studentessa o lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore;
- qualora il componente dell'OdG sia docente, la studentessa, lo studente o genitore della medesima classe della studentessa o dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

7 Procedure e tempi

Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dalla studentessa o dallo studente (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per la studentessa o studente minorenne), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'OdG entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Presidente convoca l'OdG entro 3 giorni dalla presentazione di un'istanza; l'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno d'anticipo.

Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso /o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

8 Le competenze del presidente

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'OdG ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

Per la validità della seduta dell'OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Il membro, impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'OdG, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.

Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'OdG o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'OdG può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse.

Ciascun membro dell'OdG ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

L'OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata.

La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'OdG non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata.

Le deliberazioni assunte dall'OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

9 Reclami

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunziarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

TITOLO IV

Art. 26

Genitori ed esercenti la responsabilità genitoriale

1. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale sono responsabili dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli che non abbiano raggiunto la maggiore età e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.
2. E' opportuno che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale collaborino al fine di:
 - Trasmettere ai figli minorenni che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;
 - Stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
 - Controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul registro elettronico;
 - Partecipare con regolarità alle riunioni previste;
 - Favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
 - Osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;
 - Sostenere gli insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa.
3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta dalla famiglia. In questi casi si concorda l'orario di ricevimento.
4. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari invierà alle famiglie delle studentesse e degli studenti una lettera di convocazione.

Art. 27

Diritto di Assemblea dei genitori

1. I genitori delle studentesse e degli studenti hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei

I. I. S. "Leonardo da Vinci" Piazza Armerina
locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del T.U. del
16/04/1994 n. 297;

2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni;
3. L'assemblea dei genitori può essere di classe, di plesso/scuola, dell'Istituzione Scolastica.

Art. 28

Assemblea di classe dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale

1. L'assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Classe;
È convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni e può essere richiesta:
 - a. dagli insegnanti;
 - b. da un quinto delle famiglie delle studentesse e degli studenti della classe.
2. Il Presidente richiede per iscritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.
3. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli Insegnanti di classe.
4. Dei lavori dell'assemblea viene redatto verbale, a cura di uno dei componenti. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza.

TITOLO V

USO LOCALI, ATTREZZATURE SCOLASTICHE E BIBLIOTECA

Art.29

Locali scolastici e biblioteca

1. Alle studentesse e agli studenti è consentito l'uso dei locali della scuola nelle ore pomeridiane, per attività di studio e riunione, purché vi sia la presenza di almeno un docente responsabile.
2. Giorni e orari di apertura sono fissati dal Consiglio di Istituto; le modalità di attuazione sono stabilite dal Collegio Docenti.
3. Gli orari della Biblioteca per la consultazione dei libri sono concordati con le responsabili della Biblioteca d'intesa con la Presidenza e nei limiti della disponibilità di personale.
4. I libri in prestito devono essere ben tenuti e riconsegnati in ordine entro i termini fissati, eventuali danneggiamenti dovranno essere risarciti.
5. Alle studentesse e agli studenti è consentito riunirsi in un locale della scuola. L'orario di fruizione verrà concordato tra la Presidenza e gli Studenti.

Art. 30

Norme di accesso ai laboratori

1. L'accesso ai laboratori è subordinato all'accettazione del presente Regolamento.
2. L'accesso alle aule, è riservato alle studentesse e agli studenti accompagnati dai docenti ed è consentito previa registrazione su apposito registro.
3. L'accesso all'aula per il personale docente è consentito previa comunicazione al responsabile.
4. I docenti che intendano utilizzare le aule per lezioni o esercitazioni devono:
 - A. Concordare con il responsabile un calendario dei giorni e delle ore in cui intendono usufruire del servizio per evitare eventuali sovrapposizioni con altri utenti;
 - B. Garantire sempre la presenza di almeno un docente.
 - C. I docenti che utilizzano i laboratori devono firmare il registro di accesso presente nelle aule custodito dal Docenti responsabile, indicando: cognome, nome, data, ora di inizio e ora di fine.

Norme di utilizzo del materiale presente nei laboratori

5. Il docente, durante le ore a sua disposizione per lezioni o esercitazioni, è personalmente responsabile di tutto ciò che accade ed in particolare del materiale in dotazione delle aule stesse.
6. Per le aule di Informatica:
 - a. Non è permesso installare software diverso da quello in dotazione, a meno di un preventivo accordo con il responsabile;
 - b. È possibile memorizzare i propri dati sul disco fisso, oppure in directory, dando un nome al file o alla directory in modo tale che sia possibile individuarne l'utilizzatore (docente).
7. Qualsiasi anomalia o malfunzionamento (hardware e software) deve essere tempestivamente segnalata direttamente al responsabile.
8. Sarà cura di ogni docente far rispettare le norme sopra elencate e far sì che alla fine di ogni periodo di esercitazione o lezione ogni singolo posto di lavoro rimanga sempre in ordine; controllare che i vari computer siano spenti e firmare il registro al termine di ogni lezione o esercitazione.
9. Non è consentito portare fuori dalle aule materiale di dotazione, se non dietro specifica autorizzazione.

I. I. S. "Leonardo da Vinci" Piazza Armerina
Entrata in vigore, modifiche ed integrazioni

Il presente regolamento modificato approvato dal Consiglio d'Istituto, previa consultazione del Collegio dei docenti, dei genitori, delle studentesse e degli studenti, entra in vigore il giorno successivo alla delibera di approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Ulteriori modifiche al presente regolamento possono essere proposte da una o più componenti della scuola attraverso i rispettivi rappresentanti e dovranno essere approvate dal Consiglio di Istituto.